



50° “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS” SABATO 12 DICEMBRE 2015

Istituto Paritario Barbarigo - Via dei Rogati, 17 Padova

In occasione del 50° della Dichiarazione sull'Educazione Cristiana
“Gravissimum Educationis” promulgata dal Concilio Ecumenico
Vaticano II il 28 Ottobre 1965.

il **CONSIGLIO CONFEDEREX** del **TRIVENETO**
(Confederazione Italiana Ex Alunni Ex Alunne della Scuola Cattolica)
con il patrocinio della **COMMISSIONE per l'EDUCAZIONE
CATTOLICA**, la **SCUOLA**, la **CULTURA** e **l'UNIVERSITA'**
della **CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA**
in collaborazione con la **FIDAE del VENETO**
con l'**AGESC del VENETO**, del **FRIULI** e del **TRENTINO ALTO-ADIGE**
con la **FISM** e **CONFAP/FORMA del VENETO**

Ore 9 – Aula Magna dell'Istituto Paritario Barbarigo

Introduzione del Presidente Confederex Triveneto Gr.Uff. Prof. dott. Claudio Andreoli
Saluto del Rettore dell'Istituto Paritario Barbarigo, prof. don Cesare Contarini
Saluto del Presidente della Commissione per l'Educazione Cattolica, la Scuola, la
Cultura e l'Università della Conferenza Episcopale Triveneta S. E. Mons. Adriano Tassarollo
Saluto del Direttore dell'Ufficio di pastorale dell'educazione e della scuola della
Diocesi di Padova don Lorenzo Celi

Ore 9,50- “GRAVISSIMUM EDUCATIONIS: attualità della Dichiarazione
Conciliare sulla educazione Cristiana a 50 anni dalla promulgazione”

Prof.sac. Giuseppe Turrin sdb Assistente Nazionale e Triveneto Confederex

Ore 10,45 Pausa Caffè

Ore 11,15 - TAVOLA ROTONDA: dalla **GRAVISSIMUM EDUCATIONIS**
alla recente NOTA PASTORALE della CEI - La Scuola Cattolica risorsa
educativa della Chiesa locale per la società” Progetti e Problemi.

Coordinatore:

- dott. Maurizio Padovan
Direttore Centro di Ricerca e di Formazione “G. Toniolo” di Padova
Direttore Fondazione Centro Padovano della Comunicazione Sociale

Intervengono:

- Dott. Stefano Quaglia, Dirigente dell'Ufficio Territoriale Scolastico di Verona
- Prof.sa Virginia Kaladich, presidente regionale Fidae del Veneto
- Prof. padre Sebastiano De Boni rcj preside Scuole Rogazionisti di Padova
- Dott. Alberto Grillai, Direttore Centro Formazione Professionale Salesiano
S. Marco di Mestre
- Ugo Lessio, Presidente provinciale di Padova e segretario regionale FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne)
- Cav. Michele Dimiddio Presidente regionale AGE SC Veneto (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche)

Ore 13 - FINE DEL CONVEGNO

Ingresso auto e parcheggio nell'Istituto Barbarigo di Padova: via del Seminario 5A

LA PARITA' SCOLASTICA

nell'ordinamento giuridico Italiano ed Europeo

A LIVELLO ITALIANO Nella Costituzione Italiana, articolo 33, si legge:

"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. (I comma) La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. (II comma) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. (III comma) LA LEGGE, NEL FISSARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE SCUOLE NON STATALI CHE CHIEDONO LA PARITA', DEVE ASSICURARE AD ESSE PIENA LIBERTA' ED AI LORO ALUNNI UN TRATTAMENTO SCOLASTICO EQUIPOLLENTE A QUELLO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI. (IV Comma) E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. (V comma) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. (VI comma)"

• Si capisce bene che la Scuola Paritaria, scuola pubblica, è regolata dal quarto IV comma dell'articolo 33. Nessun riferimento, quindi, al terzo III comma che riguarda le Scuole Private, per le quali sussiste il "senza oneri per lo Stato"

• In forza di tale IV comma dell'articolo 33 della Costituzione, il Parlamento Italiano ha licenziato il 10 marzo 2000, la legge 62/2000 sulla Parità Scolastica

LEGGE n.62/2000 del Parlamento Italiano (10.3.2000) "Norme per la Parità Scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e alla istruzione"(17 Articoli):

"Art. 1 -Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma secondo, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali..."

"Art.2- Si definiscono scuole paritarie...le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6."

"Art.3 - Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico..."

"Art.4 - La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione...

b) la disponibilità di locali, arredi..."

"Art.9- Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo, eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione"

Roma 10 marzo 2000 firmato CIAMPI, D'ALEMA

La Corte Costituzionale con sentenza 42 del 2003, in merito al giudizio di costituzionalità sul richiesto referendum abrogativo della Legge 62/2000, riaffermò che le scuole paritarie che si conformano ai prescritti standard qualitativi hanno la funzione di "concorrere con le scuole statali e degli enti locali al perseguimento di quello che la legge definisce obiettivo prioritario della Repubblica, vale a dire l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda dell'istruzione della infanzia, lungo tutto l'arco della vita".

A LIVELLO EUROPEO Il Parlamento Europeo, il 14 marzo 1984, così si esprimeva in merito alla libertà di insegnamento:

"Il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni eguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale"(Art. 1, 9).

Arrivando ad ipotizzare, in caso di violazione, sanzioni severe:

"Le procedure in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali, enunciati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità Europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione" (Art.2.3)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 2007, ha confermato la delibera del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984.

Testo curato da Claudio Andreoli